



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

[www.salerno.guardiacostiera.it](http://www.salerno.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 125 / 2019

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno**

- VISTO** il comma 2 punto 3 della Circolare n.01/2010 – Tabelle d'armamento – del Comando Generale delle CC.PP. in data 20/10/2010;
- VISTI** gli art.317 e 1221 del Codice della Navigazione e l'art. 426 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA** l'ordinanza n.116/2007 della Capitaneria di Porto di Salerno in data 08.11.2007;
- VISTA** l'istanza acquisita a prot. n. 4922 del 22/02/2019 ed integrata il 19/06/2019;
- SENTITE** le associazioni sindacali interessate, in occasione della riunione tenutasi in data 28/06/2019;

**ORDINA**

**Art.1**

**(tabelle minime con orario di lavoro inferiore alle 24 ore)**

Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale, entro 6 miglia dalla costa, e ravvicinata entro 20 miglia dalla costa, di base nei porti del Circondario marittimo di Salerno sono così stabilite:

| TIPO UNITA'                                                                                      | TOTALE EQUIPAGGIO                                                     | QUALIFICHE                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità da pesca fino a 6 TSL e inferiori ai 24 metri                                              | 2 marittimi<br><br>oppure 1 marittimo con il vincolo delle qualifiche | 1 Conduttore + 1 Motorista;<br><br>oppure 1 marittimo se conduttore anche con il titolo di macchina, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello.      |
| Unità da pesca superiori a 6 TSL fino a 25 TSL e inferiori ai 24 metri per pesca costiera locale | 2 marittimi                                                           | 1 Conduttore + 1 Motorista;<br><br>oppure 1 conduttore con il titolo di macchina + 1 marinaio di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello. |

**Art. 4**  
**(obblighi per le unità)**

Copia della presente ordinanza dovrà essere allegata al ruolino equipaggio dell'unità, ed essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli/ispezioni.

Alle unità il cui equipaggio non sia composto in conformità a quanto prescritto dalle tabelle di armamento nella presente ordinanza, non saranno rilasciate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 Codice della Navigazione.

**Art. 5**  
**(abrogazione di norme precedenti)**

L'ordinanza n. 116/2007 in data 08/11/2007 in premessa citata è abrogata;

**Art. 5**  
**(disposizioni finali sanzioni e pubblicità)**

I trasgressori di cui alle norme della presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art.1221 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno>.

Salerno 24/09/19

**IL COMANDANTE**  
**C.V.(CP) Giuseppe MENNA**

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio – Art. 19 DPR 445/2000

*P*